

**Gsm Impianti**<sub>srl</sub>

**Impianti e sistemi di produzione**

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, DI  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS.231/2001**

---

*PARTE GENERALE*

*AGGIORNAMENTO*

*2025*

---

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con la quale nel Codice penale s’inserisce il titolo VIII- bis , rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. [1] La tutela dei beni culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione [2] ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, cd Codice Urbani).

Per quanto attiene al Codice penale s'introducono i seguenti articoli che prevedono nuove fattispecie di reato:

**518- bis “Furto di beni culturali”;**

**518- ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;**

**518- quater “Ricettazione di beni culturali”;**

**518- quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;**

**518- sexies “Riciclaggio di beni culturali”;**

**518- septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;**

**518- octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;**

**518- novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;**

**518- decies “Importazione illecita di beni culturali”;**

**518- undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;**

**518- duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;**

**518- terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;**

**518- quaterdecies “Contraffazione di opere d'arte”; arte. 518- quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.**

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

**518- sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;**

**518- septiesdecies “Circostanze attenuanti”;**

**518- duodevicies “Confisca”.**

Fanno anche ingresso norme che vanno a disciplinare la circostanza che una delle nuove fattispecie di reato sia commessa all'estero o che una persona sia trovata nel possesso di metal detector o altre apparecchiature all'interno di aree d'interesse archeologico: art. 518- undecies “Fatto commesso all'estero” e art. 707- bis “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”. Ferme restando le contravvenzioni previste dagli artt.733 e 734 cp, si abrogano alcuni periodi inseriti in norme contenute nel Codice penale (art. 635 e 639 cp) e alcuni articoli del Codice dei beni culturali (artt.170, 173, 174, 176, 177, 178, 179).

Lo scopo di tali norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene modificabili vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici [3] , per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a “prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali”, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La Convenzione Siffatta prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. La appena legge approvata potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d'arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata. Ulteriore scopo è quello di garantire un'uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

Viene in particolare previsto all'art.3 della legge l'introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – all' art.25- septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all' art. 25- duodecimes rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, costituenti nuovi reati presupposto.

Il nuovo art. Il 25- septiesdecies “ Delitti contro il patrimonio culturale ” prevede che:

- A. il furto di beni culturali (art. 518- bis p.) venga punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 citazione;
- B. l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- ter p.) sia punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- C. la ricettazione di beni culturali (art. 518- quater p.) venga punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 citazione;
- D. la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies p.) con sanzione pecuniaria da 400 a 900 citazione;
- E. le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies p.) con sanzione pecuniaria da 100 a 400 citazione;
- F. l'importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quota;
- G. l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 citazione;

la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- duodecies p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 citazione;

la contraffazione di opere d'arte (art. 518- quaterdecies p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 citazione.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Secondo l'art. 9 del d.lgs. n. N. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria si applica per preventivo, in numero mai inferiore a 100 né superiore a 1.000 e l'importo della quota varia da 258 euro a 1.549 euro, importo massimo. Il giudice, nel determinare il numero delle citazioni, deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto oltre che per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota varia a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il giudice compie, infatti, due valutazioni: 1) fissa il numero di citazione sulla base di tradizionali indici di gravità dell'illecito commesso e 2) dovrà stabilire l'ammontare di tutte le citazioni sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, per evitare che una sanzione troppo esigua sia inefficace nei confronti di enti di grandi dimensioni o al contrario eccessiva nei confronti di piccole società. Inoltre, il nuovo art. 25-duodevices rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies cp) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 - terdecies cp) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote. È prevista, inoltre, l'ulteriore applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D.Lgs. n. N. 231/2001 nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

La responsabilità delle persone giuridiche è prevista quando i delitti contro il patrimonio culturale sono commessi nel loro interesse a loro vantaggio (art.5 D.lgs. n. 231/2001). È sufficiente anche solo uno dei criteri dell'interesse o del vantaggio per integrare la responsabilità dell'ente.

L'interesse sarà accertato dal giudice penale con una valutazione ex ante , non tenendo conto degli esiti della condotta delittuosa del soggetto responsabile ed ha natura soggettiva; mentre il vantaggio sarà accertato ex post , valutando gli effetti favorevoli per l'ente che siano scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione ed ha quindi natura oggettiva.

Al fine di stabilire la responsabilità amministrativa dell'ente, occorre necessariamente provare che il soggetto agente abbia ricavato dal reato un vantaggio oggettivo, anche nel caso in cui non sia possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell'illecito. Anche la Cassazione Penale, Sez. IV, il 23.05.2018 ha condiviso questa differenziazione con la sentenza n. 38363/2018. È importante che il vincolo tra il reato commesso ed il comportamento reso dall'ente, nella persona del soggetto apicale o di un sottoposto a vigilanza e controllo, sia sempre sussistente. d'organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell'illecito che ha commesso il delitto (rapporto di subordinazione).

La legge n. 9 del 2022 abroga espressamente i reati delineati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio ma ciò non comporterà in automatico l'estinzione dei processi in corso: sarà, infatti, compito del giudice verificare caso per caso quando si tratta di cd *abolitio criminis* e quando, invece, esiste una continuità normativa con le nuove fattispecie introdotte, salvo l'onere di applicare all'imputato la norma più favorevole. Lo scopo della suddetta legge è anche quello di allineare il nostro Codice penale alla Convenzione di Nicosia, che è stata ratificata dall'Italia con la legge n.6 del 2022

Nel corso del 2023 sono già stati adottati alcuni provvedimenti normativi che hanno impattato sul testo del D.lgs. 231/01, modificandolo. Il presente aggiornamento è inteso a fornire una breve ricostruzione delle novità normative derivanti dalla conversione in legge del d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, dalla pubblicazione del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE)

2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” e dal Decreto di recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

In particolare, merita di essere segnalato l'intervento operato nel contesto del c.d. Decreto “salva ILVA”, d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, inteso ad inserire nel Decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del Decreto legge n. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01. Invero, la riforma è intervenuta sull'art. 15 del D.lgs. 231/01, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere sostituita dalla applicazione di un commissariamento giudiziale dell'impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla lettera a), con riguardo all'ente che svolge attività di pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione sia passibile di provocare un grave pregiudizio alla collettività, ed alla lettera b) per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è stata aggiunta una terza casistica alla lettera b-bis): “l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”. La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verifica di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'amministrazione straordinaria (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. La ratio dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al

commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale. Corre l'obbligo di chiarire cosa il legislatore intenda allorché si riferisce al concetto di "stabilimento di interesse strategico nazionale". Ebbene, detta qualifica può essere conseguita dall'ente qualora ricorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, il quale prevede che la Dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento debba avvenire tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimento che viene adottato allorché lo stabilimento impieghi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e qualora sussista assoluta necessità di salvaguardia dell'interesse occupazionale e della produzione.

La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'art. 17 del Decreto (Riparazione delle conseguenze del reato). Ed invero, il comma 1-bis dell'art. 17, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, presenta una fondamentale clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque mai applicate sanzioni interdittive a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali, o anche solo di parti di essi, che siano dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, e quindi secondo l'iter ed i requisiti sopra descritti. La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver rimediato alle carenze organizzative che hanno favorito la verifica dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. Detta previsione giustifica la collocazione sistematica della norma all'interno della disciplina delle azioni rimediali di cui all'art. 17 del Decreto. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno schema presuntivo, secondo il quale il modello

organizzativo può dirsi sempre idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della procedura atta al riconoscimento strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le "esigenze di continuità dell'attività produttiva" e quelle legate alla salvaguardia dell'occupazione e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Detti provvedimento di bilanciamento devono quindi essere valutati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di decretazione. Il provvedimento con il quale lo stabilimento (o gli stabilimenti) viene definito "di rilevanza strategica nazionale" deve altresì contenere un inquadramento delle attività di bilanciamento.

Nondimeno, il d.l. n. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'art. 45, comma III del D.lgs. 231/01, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa. Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: "La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".

Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il nuovo comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231 (Sequestro preventivo), il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'art. 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d.

“salva ILVA”, e dispongono, rispettivamente: il comma 1-bis.1 che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può dettare le prescrizioni necessarie, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. È bene notare che la norma, tuttavia, ha previsto che le disposizioni sin qui descritte non possano trovare applicazione alcuna qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione. Sempre nel solco di detto principio di giudizio, che attua un doveroso bilanciamento dei beni giuridici tutelati, anteponendo sempre e comunque le esigenze di sicurezza a quelle di carattere meramente economico, la normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente. Infine, la norma struttura un'azione di coordinamento tra autorità giudiziaria ed amministrativa, prevedendo esplicitamente che il Giudice debba trasmettere entro quarantotto ore i provvedimenti di cui sopra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza. La ratio di coordinamento trova invero spazio anche nel comma 1-bis.2, il quale prevede che, nel caso in cui tramite i provvedimenti di cui al comma 1-bis.2 il Giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività

ovvero negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro disposto precedentemente, ed abbia fatto ciò nonostante, nel corso della procedura di riconoscimento della caratteristica di stabilimento di interesse strategico nazionale, fossero state applicate misure di bilanciamento, la facoltà di impugnare la decisione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. spetti anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'eventuale appello avverso il provvedimento decide il Tribunale di Roma in composizione collegiale.

Formulando un giudizio complessivo sull'intervento riformatore, pare di comprendere, anche in considerazione del contesto in cui il legislatore ha emanato i suesposti interventi riformativi del D.lgs. 231/01, che la ratio sottesa sia mirata a sacrificare, quantomeno parzialmente, le ragioni della cogenza normativa e della funzione general-preventiva della disciplina della responsabilità degli enti da reato, in favore della tutela di interessi di carattere economico ed occupazionale di rango nazionale. Ciò senza mai, tuttavia, trascurare la tutela di salute e sicurezza, ambiente, ed altri beni giuridici sovraordinati rispetto agli stessi.

Altra importante novità è rappresentata dall'inserimento di un nuovo reato presupposto nella disciplina del D.lgs. 231/01. Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo 2023, prevede, tra le altre disposizioni, l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei "Reati societari" ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01. In particolare, il Decreto, all'art. 55 comma I lett. c) prevede che al comma 1, lett. s-ter) dell'art. 25-ter sia inserito **il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121"**.

La sanzione pecuniaria applicata prevede margini edittali che oscillano tra le 150 e le 300 quote.

Prima di entrare nel vivo dell'analisi del nuovo reato presupposto, pare opportuno soffermarsi brevemente proprio sulla direttiva dal cui recepimento è dipesa la novella, al fine di fornire sullo sfondo qualche utile elemento di contesto.

Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (d'ora in poi, "D.Lgs. n. 19/2023" o il "Decreto"), pubblicato in G.U. in data 7 marzo 2023, la cui entrata in vigore è prevista allo scadere del periodo di vacatio legis, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (d'ora in avanti, "Direttiva"). Partendo da quest'ultima e ripercorrendone per sommi capi i considerando da 1 a 4, fermo restando che le disposizioni sulle fusioni transfrontaliere costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato interno per le imprese e il relativo esercizio della libertà di stabilimento, la Direttiva rileva come l'assenza di armonizzazione del diritto europeo in materia di trasformazioni e scissioni transfrontaliere (dipesa dal limitato raggio di azione della direttiva (UE) 2017/1132 che si intende superare) causi una frammentazione delle regole e l'incertezza del diritto. Di qui, l'esigenza di progredire verso una maggiore eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, uno dei principi fondamentali dell'Unione, che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea, comprende anche il diritto di una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di quest'ultimo. In aggiunta, quanto sopra va coniugato con l'esigenza di perseguire altri obiettivi dell'integrazione europea, qual è, ad esempio, la protezione sociale. In quest'ottica, l'assenza di un quadro giuridico per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere determina, altresì, una tutela non ottimale dei dipendenti, dei creditori e dei soci di minoranza del mercato interno.

Tralasciando l'analisi dell' art. 1 della Direttiva, recante la “Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132”, e venendo ai profili sanzionatori qui di maggiore interesse, l'art. 2 richiede agli Stati membri di prevedere norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della direttiva in commento, precisando che, nei casi più gravi, tali norme possono includere sanzioni penali. Le misure e le sanzioni previste devono rispondere ad effettività e proporzionalità, nonché essere dotate di capacità dissuasiva.

Il recepimento della Direttiva nell'ordinamento italiano D.Lgs. n. 19/2023 il quale trova applicazione rispetto alle operazioni transfrontaliere e internazionali nell'ambito delle quali – alla data del 3 luglio 2023 – nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il relativo progetto, abrogando, a partire dal medesimo momento, la disciplina previgente (i.e., il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, dal quale continuano ad essere disciplinate le fusioni transfrontaliere precedenti).

In particolare, in attuazione dell' art. 2 della Direttiva, l' art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. “certificato preliminare” e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, poi, – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, il "Decreto 231"). Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare entra a far parte, quindi, del catalogo dei "reati presupposto 231", tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza). Considerato che il valore della quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

Si conferma, quindi, nelle intenzioni sanzionatorie del legislatore la volontà di colpire anche le persone giuridiche qualora il reato sia stato commesso proprio a loro interesse o vantaggio, in ottica non solo punitiva ma anche e soprattutto preventiva.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili 231 si conferma al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato

membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ex Decreto 231, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La legge 9 ottobre 2023 n. 137, di conversione del D.L. 105/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione”), in vigore dal 10 ottobre, apporta alcune importanti integrazioni nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi.

Interviene, innanzitutto, sull'art. 24 d.lg. 231/2001, inserendo, fra i reati ivi previsti, **i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**.

In secondo luogo, la legge integra l'art 25-*octies*.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), inserendovi **il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**.

I nuovi delitti vanno ad aggiungersi – nell'art 24 – ai seguenti: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, secondo comma, numero 1), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*bis* e 640-*ter* c.p.). La sanzione applicata all'ente è fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità).

**L'art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)** punisce *chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara pubblica o ne*

*allontana gli offerenti.* È prevista una circostanza aggravante se il colpevole è persona preposta alla gara. La recente CASS., VI, ORD. N. 41379/2023, ha rimesso alle SS.UU. la questione se sia configurabile, oltre al reato di cui all'art. 353 c.p., anche quello di estorsione nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. La motivazione è utile poiché ripercorre i tratti essenziali del reato: La fattispecie, delineata dall'art. 353 cod. pen., si colloca tra i delitti dei privati contro la Pubblica amministrazione. Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma dell'art. 353 cod. pen. introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni») ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private. Si è precisato (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo e altri, Rv. 270338 – 01; Sez. 2, n. 34746 del 4/05/2018; Porcari e altro, Rv. 273550 – 01) che il delitto di turbata libertà degli incanti è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta.

Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato. Pur registrandosi posizioni dottrinarie e pronunce di legittimità secondo cui la fattispecie in esame va inquadrata nei reati di evento, inteso in senso naturalistico,

dovendo essere accertato il verificarsi dell'impedimento della gara o del suo turbamento o l'allontanamento degli offerenti (così Sez. 6, n. 40304 dell'8/7/2014, Libardi, n.m.), secondo l'orientamento prevalente l'art. 353 cod. pen. descrive un reato di pericolo "concreto". Da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, infatti, che il delitto di turbata libertà della gara si configura sia nel caso di danno effettivo sia nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato, perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 12333 dell'1/03/2023, Valentino, Rv. 284572 – 01; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906 – 01; Sez. 6, n. 28970 del 24/04/2013, Sonn, Rv. 255625 – 01; Sez. 6, n. 41365 del 27/09/2013, Murgolo, Rv. 256276 – 01). Si è precisato che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen., occorre che tale idoneità si sia in qualche modo manifestata, nel senso che le condotte dell'agente devono essersi tradotte in una concreta minaccia, ossia che abbiano in qualche modo cagionato la verifica del citato evento di pericolo, determinando un rischio di alterazione di quello che, diversamente, sarebbe stato il corso degli incanti. In una prospettiva volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza (Sez. 6, n. 8443 dell'8/05/1998, Misuraca e altri, Rv. 212224 – 01; Sez. 2, n. 30050 dell'11/06/2014, Lanzilli, Rv. 260137 – 01), si è evidenziato che il bene, protetto dall'art. 353 cod. pen., è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle *offerte*. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della par condicio, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale. Da tutto ciò, la diffusa affermazione secondo cui la fattispecie in esame "rientra tra i reati pluri-offensivi, con connotazioni anche di plurilesività, proprio in considerazione della platea dei partecipanti alla gara e delle posizioni soggettive

qualificate che essi rivestono agli effetti dei diritti e degli interessi di cui sono portatori” (così: Sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006, Piselli, Rv. 233346 – 01).

**Il successivo art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)** *punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.* Secondo Cass., VI, n. 7264/2022, a differenza di quanto previsto dall’art. 353 c.p., in cui l’evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall’impedimento della gara o dal suo turbamento, l’art. 353-bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un’azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo. La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una “gara” e, dunque, del bando, ovvero di un atto che ponga le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti o di un atto che assolva alla stessa funzione del bando. Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 353-bis c.p., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contenga una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione. L’art. 512-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, *chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la*

*reclusione da due a sei anni.* Il nuovo delitto si aggiunge, nell'art 25-*octies*.1, all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.); alla detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.) e alla frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro. Peraltro, l'art 25-*octies*. 1 configura quale reato presupposto ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo. Nei casi di condanna per i delitti menzionati si applicano all'ente le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2, d.lg. n. 231/2001). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente per il nuovo delitto è compresa tra 250 e 600 quote; ad esso sono applicabili le sanzioni interdittive citate.

Si tratta di un reato che può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

A titolo esemplificativo, si può citare la cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale. Solitamente è presente una c.d. «testa di legno» che risponde del medesimo reato a titolo di concorso; ovviamente può rispondere del reato in concorso anche il professionista che ha progettato l'operazione simulata. Il reato di cui all'art. 512-*bis* c.p., è un reato solo eventualmente plurisoggettivo, con la conseguenza che il terzo fittiziamente interposto (non punito direttamente dalla stessa

disposizione) risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (II, n. 35826/2019). È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente, che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (II, n. 38044/2021).

Nel 2024 sono intervenute diverse modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito una breve sintesi degli interventi legislativi che hanno modificato alcuni reati presupposto e ne hanno introdotti di nuovi.

#### **Tutela del “made in Italy”: L. n. 206/2023**

In data 11 gennaio 2024 è entrata in vigore la [Legge 27 dicembre 2023, n. 206](#) che ha rafforzato la tutela del “made in Italy” ampliando l'ambito applicativo del reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di cui all'art. 517 c.p., reato presupposto ai sensi dell'*art. 25-bis1. D.lgs. 231/2001*, in particolare:

- è oggi punito anche il soggetto che detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali contraffatti (e non più solo chi commercializza il bene contraffatto);
- vengono inasprite le sanzioni pecuniarie amministrative a carico degli acquirenti di merci con marchi falsi.

#### **Sanzioni a tutela del patrimonio culturale: L. n. 6/2024**

In data 8 febbraio 2024 è entrata in vigore la [Legge 22 gennaio 2024, n. 6](#) che ha modificato l'art. 518-duodecies c.p., *reato presupposto ai sensi dell'art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001* integrando la tutela ai beni culturali e paesaggistici., in particolare:

- viene punito chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

- viene, inoltre, punito chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

### **Cybersicurezza e Reati Informatici: L. n. 90/2024**

In data 17 luglio 2024 è entrata in vigore la [Legge 28 giugno 2024, n. 90](#) recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, che ha ampliato l’ambito applicativo dei reati presupposto ai sensi dell’art. **24-bis D.lgs. 231/2001**, in particolare:

- sono oggi incluse le seguenti fattispecie di reato: estorsione (art. 629, comma 3, c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- viene inasprito il sistema sanzionatorio in materia di criminalità informatica attraverso l’innalzamento della cornice edittale delle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente e la previsione di sanzioni interdittive di durata non inferiore a 2 anni.

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Nel mese di agosto sono entrati in vigore due importanti provvedimenti legislativi che hanno modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione di cui all’**art. 25 D.lgs. 231/2001**. In sintesi:

- Con il D.L. n.92/2024, convertito dalla [Legge 8 agosto 2024 n.112](#), recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, è stato introdotto il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti previsti dall’art. 25 D.Lgs. 231/2001.
- La [Legge 9 agosto 2024 n. 114](#), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”

ha sancito l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

#### **Riforma doganale: D.Lgs. n. 141/2024**

In data 4 ottobre 2024 è stato pubblicato in G.U. il [Decreto Legislativo 26 settembre 2024 n. 141](#), recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Il testo ha modificato l’**art. 25-sexesdecies del D.Lgs. 231/2001**, in particolare:

- è stato abrogato il rinvio ai reati previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973) mettere rinvio testuale;
- è stato inserito il rinvio ai reati previsti dalle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (contenuti nell’Allegato 1 del D.Lgs. 141/2024) e dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) mettere rinvio testuale;
- in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, è stata prevista quale sanzione l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio delle attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

#### **Violazione del diritto d’autore: L. n. 166/2024**

In data 15 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge 14 novembre 2024 n. 166, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con cui il legislatore ha ampliato l’elenco dei reati presupposto previsti dall’**art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001**, in particolare:

- viene ad oggi punita non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: L. n. 187/2024**

Con il D.L. n.145/2024, convertito dalla [Legge 9 dicembre 2024 n. 187](#), recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, il legislatore ha modificato l’**art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01**, ampliandone il novero dei reati presupposto, in particolare: viene introdotto l’art.18-ter D.Lgs.286/1998 relativo al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; vengono introdotte alcune modifiche all’art.22 D.Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Il Decreto Rifiuti ]segna un passo importante nel rafforzamento della prevenzione e della repressione degli illeciti legati alla gestione dei rifiuti, affrontando l’emergenza ambientale e sociale, con particolare riguardo ad abbandono, traffici illeciti e roghi, nonché alle criticità della “Terra dei Fuochi”[2] . In soli dieci articoli, la riforma interviene su molteplici profili critici. Sinteticamente, l’art. 1 innova il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), ridefinendo le fattispecie penali in materia di abbandono, deposito, gestione non autorizzata e discariche abusive; parallelamente, l’art. 2 modifica alcuni reati ambientali del Codice penale. Questi due articoli rappresentano gli aspetti più rilevanti del decreto e saranno dettagliatamente analizzati prosiegua. Gli artt. 3, 4, 7 ed 8 si concentrano su profili processuali e strumenti di prevenzione e controllo. In particolare, l’art. 3 modifica l’art. 382-bis c.p.p., estendendo ai principali eco-delitti contenuti nel Codice penale, all’abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi in casi particolari, alla gestione abusiva di rifiuti pericolosi, alla combustione illecita di rifiuti e alla spedizione illegale, la disciplina dell’arresto in flagranza differita, alle condizioni ivi indicate, e comunque entro le 48 ore dalla commissione dei fatti. L’art. 4 interviene sull’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, estendendo l’operatività, anche nei casi dei principali eco-delitti codicistici e di

quelli inseriti (o già previsti) nel d.lgs. n. 152/2006, della non punibilità percondotte tipiche degli ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura.

- Degna di nota è l'estensione ai reati ambientali l'istituto dell'amministrazione giudiziaria previsto dal Codice antimafia (d.lgs. 159/2011). Infatti, l'art. 5 modifica l'art. 34, co. 1, includendo tra i presupposti i principali eco-delitti del Codice penale e i nuovi reati in materia di rifiuti. Del D.Lgs. 152/2006, consentendo così, alle condizioni previste, l'amministrazione giudiziaria di imprese e beni utilizzabili, anche indirettamente, per attività economiche. L'art. 7, modificandoli Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), introduce una sanzione amministrativa autonoma e più severa per il caso che l'abbandono avvenga gettando i rifiuti di piccolissime dimensioni o i prodotti da fumo dai veicoli in sosta o in movimento (nuova lett. f-bis dell'art. 15co. 1 del codice della strada). Le modifiche al TUA riguardano principalmente la ridefinizione delle fattispecie penali relative all'abbandono, al deposito, alla gestione non autorizzata e alle discariche abusive di rifiuti. In precedenza, tali fattispecie erano disciplinate dagli artt. 255 e 256, comma 2, TUA: il primo articolo conteneva un reato comune (riferendosi a chiunque commettesse l'infrazione), mentre il secondo riguardava titolari o responsabili di enti e imprese. La normativa puniva a titolo contravvenzionale e con sanzioni variabili, in base alla pericolosità del rifiuto, l'abbandono o il deposito incontrollato. La riforma ridefinisce radicalmente la disciplina dell'abbandono dei rifiuti: l'art. 256, co. 2, è abrogato. Il nuovo assetto prevede tre autonome fattispecie – abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255), abbandono aggravato di rifiuti non pericolosi (art. 255-Bis) e abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-Ter) – articolate ulteriormente in base al soggetto attivo. Le novità riguardano in particolare il regime sanzionatorio, con l'inasprimento delle pene e la trasformazione di alcune ipotesi contravvenzionali in delitti.
- **Art. 255 TUA – Abbandono di rifiuti non pericolosi** La rubrica dell'art. 255 è stata modificata, passando da “

Abbandono di rifiuti ” a “ Abbandono di rifiuti non pericolosi ”, mentre l’abbandono di rifiuti pericolosi è ora disciplinato dal nuovo art.255- Ter Il primo comma conferma la fattispecie contravvenzionale già esistente, con un aumento della sanzione pecuniaria: da 1.000 a 1.500 euro nel minimo e da 10.000 a 18.000 euro nel massimo. Previste significative novità in materia di pene accessorie: è stata infatti introdotta la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi qualora l’abbandono o il deposito avvenga tramite veicolo a motore. Il comma 1.1 recepisce la disciplina penale dell’ex art. 256, comma 2, per i soggetti qualificati, con sanzioni detentive e pecuniarie più elevate, restando alternative e quindi soggette a estinzione tramite oblazione. Per i rifiuti non pericolosi, quindi, le modifiche si limitano principalmente a un innalzamento delle sanzioni, senza introdurre significativi elementi di prevenzione.

**Art. 255-bis TUA – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari** L’art. 255- Bis introduce una nuova fattispecie delittuosa che punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi quando:

- a) dal fatto derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o rischio di compromissione di acqua, aria, suolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna;
- b) il fatto avvenga in siti contaminati o potenzialmente contaminati, incluse le strade di accesso e relative pertinenze.

Le sanzioni previste vanno da sei mesi a cinque anni di reclusione per il privato e da nove mesi cinque anni e mezzo nella forma propria. Secondo un criterio dogmatico tradizionale, la lettera a) configurerebbe un reato di pericolo concreto, mentre la lettera b) un reato di pericolo astratto.

**Art. 255-ter TUA – Abbandono di rifiuti pericolosi**

L’art. 255- ter estende le condotte già previste dagli artt. 255 e 255- bis ai rifiuti pericolosi.

Il primo comma riprende l’abrogato art. 256, comma 2, trasformando il reato in delitto doloso; la sanzione è fissata da 1 a 5 anni nell’ipotesi comune e da 1 a 5 anni e 6 mesi nella forma qualificata.

Il secondo comma applica lo schema del reato di pericolo concreto, già previsto per i rifiuti non pericolosi all'art. 255- bis , con sanzione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nell'ipotesi comune e da 2 a 6 anni e 6 mesi nell'ipotesi qualificata

**Art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

La riforma interviene profondamente sull' art. 256 del TUA che in precedenza puniva la gestione di rifiuti senza autorizzazione e la realizzazione di discariche abusive, entrambe a titolo contravvenzionale, con pene che variavano tra alternative e cumulative a seconda della pericolosità del rifiuto. Con la riforma la gestione non autorizzata diventa un delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni per rifiuti non pericolosi e da uno a cinque anni per quelli pericolosi, con aumenti significativi se dal fatto deriva pericolo. Analogamente, la discarica non autorizzata è trasformata in delitto, punita da uno a cinque anni per rifiuti non pericolosi e da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi per rifiuti pericolosi, con ulteriori incrementi (reclusione da due a sei anni) in caso di pericolo: (a) per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; oppure se b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Ed ancora, qualora, ricorrendo uno di questi ultimi casi, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è ulteriormente aumentata (reclusione da due anni e sei mesi a sette anni). La riforma interviene, con la medesima logica adottata per gli altri articoli, anche sull' art. 256- bis TUA relativo alla combustione illecita di rifiuti. Il primo comma, che definisce l'ipotesi di base, resta invariato, mentre viene introdotto un comma specifico per l'ipotesi di pericolo, con pena estesa da tre a sei anni.

L' art. 259 TUA precedentemente rubricato “ traffico illecito di rifiuti ” , viene aggiornato alla normativa sovranazionale e assume la nuova denominazione di “spedizione illegale di rifiuti”. La novità più rilevante riguarda la natura del reato, che

passa da contravvenzionale a delittuoso, con pena da uno a cinque anni, aumentata fino a un terzo per i rifiuti pericolosi, e con aggiornamento dei riferimenti normativi per definire l'illegalità della spedizione. Vengono poi introdotti gli artt. 259- bis e 259- Ter TUA. L' art. 259- bis prevede un'aggravante di un terzo qualora i reati previsti dagli artt. 256, 256- bis e 259 siano commessi nell'ambito di un'impresa o di un'attività organizzata. Inoltre, il secondo comma estende la responsabilità al titolare o al responsabile dell'attività anche sotto il profilo dell'omessa vigilanza sui propri collaboratori. L' art. 259- ter chiarisce che, se i reati di cui agli artt. 255- bis , 255- ter , 256 e 259 sono commessi per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi. Ne consegue chela responsabilità del titolare, derivante da omessa vigilanza, si applica secondo la cornice attenuata in caso di colpa, mentre se l'omissione è dolosa si applica la pena prevista dalla fattispecie violata. In tal modo, la legge distingue la responsabilità dell'autore materiale da quella del titolare o responsabile, prevedendo sanzioni differenziate. Rimane tuttavia un punto critico: l' art. 256- bis , già delitto prima della riforma, non è incluso nell'elenco dell'art. 259- ter Potrebbe trattarsi di un mero refuso, correggibile in sede di conversione, poiché altrimenti resterebbe incerta l'applicazione della cornice attenuata nel caso in cui un titolare, per colpa, ometta di vigilare su un reato di combustione illecita commesso da un collaboratore.

Sul fronte del Codice penale, l'art. 131- bis integra l'elenco dei reati ostativi, includendo i delitti degli artt. 255- ter , 256, 256- bis e 259 TUA, mentre l'art. 452- Sexies introduce un'aggravante speciale con aumento della pena fino alla metà in caso di pericolo. In modo analogo, l'art.452- quaterdecies prevede un incremento fino alla metà delle pene quando il fatto comporta pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo o sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, o se il fatto è commesso in siti contaminati o nelle relative aree di accesso. Novità in materia di responsabilità degli enti(ex d.lgs. 231/2001) ed estensione delle sanzioni interdittive delle società alle persone fisiche La principale novità in tema di responsabilità degli enti riguarda

L'innalzamento delle sanzioni dell'art. 25- undecies con aumento delle sanzioni pecuniarie e inserimento di nuovi reati presupposto. Le imprese, principali soggetti attivi della criminalità ambientale, sono quindi destinatarie di norme più rigorose. Il decreto amplia le ipotesi di responsabilità degli enti per la commissione o omissione nella prevenzione di reati ambientali, includendo gli eco-delitti del titolo VI- bis del c.p. (come impedimento del controllo e omessa bonifica), i nuovi delitti previsti dal d.lgs. 152/2006. Rimane esclusa dalla responsabilità dell'ente solo la contravvenzione relativa all'abbandono di rifiuti non pericolosi.

Il legislatore non ha invece recepito le novità introdotte dalla Direttiva UE 2024/1203 in tema di responsabilità da reato degli enti per i reati ambientali, sia per quanto riguarda le sanzioni, conferimenti a percentuali di fatturato, sia per l'obbligo di istituire sistemi di due diligence volti garantire il rispetto delle norme ambientali. Peculiare è la previsione dell'art. 259- bis comma 2, TUA, che estende alle persone fisiche l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001, finora riservate agli enti. Tali misure comprendono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti e il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Rimane dubbio se alcune di esse, come il divieto di pubblicità, possano essere effettivamente applicate a un individuo. Non è infatti chiaro come adattare i criteri di imputazione e le condizioni previste dall'art. 13 del d.lgs. 231/2001, né quale debba essere la durata delle interdittive, considerando che per le persone fisiche le sanzioni accessorie seguono normalmente la pena principale. Nel complesso, l'estensione di tali misure alle persone fisiche genera gravi incertezze applicative.